



# CITTÀ DI MELISSANO

PROVINCIA DI LECCE

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 130 del 06/12/2020	Oggetto: Programma triennale del Fabbisogno del Personale 2020/2022. Piano delle Assunzioni per l'esercizio finanziario 2020. Richiesta autorizzazione alla Commissione per la stabilità Finanziaria degli Enti Locali presso il Ministero dell'Interno (COSFEL).
--------------------------	---

L'anno 2020 il giorno 6 del mese di DICEMBRE alle ore 18:15, nella sala delle adunanze del Comune, nelle persone dei Sigg.:

1 Conte Alessandro	Sindaco
2 Nassisi Antonio	Assessore
3 Fasano Silvia	Assessore
4 Cortese Stefano	Assessore
5 Surano Matilde	Assessore

Presente	Assente
Sì	
Sì	
Sì	
Sì	
Sì	

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Loredana Campa.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

### Pareri ai sensi dell'art. 49 – D.lgs. 18/08/2000, n°267

Parere Favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica.

li, 01/12/2020

Il Responsabile  
Dott.ssa Loredana Campa

Parere Favorevole per quanto concerne la regolarità contabile.

li, 06/12/2020

Il Responsabile  
Dott.ssa Loredana Campa



**Si dà atto che la Giunta Comunale, così come costituita, si è riunita in modalità telematica.**

**OGGETTO: Programma triennale del Fabbisogno del Personale 2020/2022. Piano delle Assunzioni per l'esercizio finanziario 2020. Richiesta autorizzazione alla Commissione per la stabilità Finanziaria degli Enti Locali presso il Ministero dell'Interno (COSFEL).**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

### **Premesso che:**

- il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'Ente Locale, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.lgs. n. 267/2000 e dal D.lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;
- l'articolo 89, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli Enti Locali dissestati e strutturalmente deficitari, gli Enti Locali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'articolo 6, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, così come modificato dal D.lgs. n. 75/2017, stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'art.1, comma 1, adottando, in conformità al Piano triennale dei fabbisogni di personale, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale;
- l'articolo 6, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001, così come modificato dal D.lgs. n. 75/2017, stabilisce che, in sede di definizione del Piano dei fabbisogni di personale, ciascuna amministrazione, in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nel limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto all'art. 2, c.10-bis, del D.L. n. 95/2012, convertito dalla legge 135/2012, garantiscono la neutralità finanziaria della rimodulazione;
- l'articolo 33 del D.lgs. n. 165/2001, ampliando i margini a disposizione delle amministrazioni pubbliche per il collocamento in disponibilità del proprio personale, dispone che le singole amministrazioni pubbliche, ivi compresi gli enti locali, accertino con cadenza annuale la consistenza del personale in servizio e rilevino se vi sia personale in eccedenza o dipendenti in soprannumero, pena il divieto di effettuare assunzioni di personale;
- l'articolo 48, comma 1, del D.lgs. 11 aprile 2006 n. 198, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246", impone l'approvazione del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità. Il mancato adempimento della disposizione in esame determina il divieto di assunzioni ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del D.lgs. n. 165/2000;
- l'art. 2 del D.lgs. n. 165/2001 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli Uffici;
- l'art. 6 del D.lgs. n. 165/2001 prevede che alla ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si proceda periodicamente e, comunque, a scadenza triennale e, più specificamente, che le variazioni di dotazione organica già determinate sono approvate in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della Legge n. 449/1997;
- gli artt. 89 e 91 del D.lgs. n. 267/2000 impongono l'obbligo da parte della Giunta Comunale di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, quale atto di programmazione dinamica finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;

**Tenuto conto** che l'Ente, con deliberazione dell'Organo Consiliare n. 44 del 10.12.2016, immediatamente esecutiva deliberava lo stato di dissesto finanziario;

**Richiamata** la deliberazione n. 35 del 15.03.2017 con la quale si rideterminava la dotazione organica del personale dipendente così come disposto con deliberazione di G.C. n. 82 del 13.05.2015 e, con la stessa, si dava atto che il Comune di Melissano non presentava situazioni di soprannumero né eccedenze di personale, con riferimento alle esigenze funzionali ed alla condizione finanziaria dell'Ente;

**Considerato** che la condizione di dissesto impone all'Ente, ai sensi del comma 6 dell'articolo 259 del D.lgs. 267/2000 ed ai fini della riduzione della spesa, la rideterminazione della dotazione organica con obbligo di dichiarare eccedente il personale in soprannumero rispetto al rapporto medio dipendenti/popolazione di cui all'articolo 263, comma 2 stesso decreto e, la rideterminazione della dotazione organica è sottoposta, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo di legge, all'esame della Commissione per la Finanza e degli Organici degli Enti

Locali per la relativa approvazione;

**Dato atto** che, con deliberazione n. 35 del 26.03.2018, si è proceduto agli adempimenti relativi all'individuazione del personale eccedente e/o in soprannumero dando atto che la dotazione organica di n. 32 posti complessivi rispetta il parametro fissato con decreto ministeriale del 10.04.2017 pari a 01/159 per gli Enti con popolazione compresa nella fascia 5.000/9.999 abitanti (il parametro del rapporto medio dipendente/popolazione, sulla base della media stabilita per classe di appartenenza, è pari a n. 45 unità lavorative);

**Dato atto** che, con decisione n. 30 del 20.04.2018, la Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali – Ministero dell'Interno – approvava la deliberazione di G.C. n. 35 del 15.03.2017 avente ad oggetto “Dotazione organica di questo Ente. Rilevazione personale in soprannumero e in eccedenza” integrata con deliberazione di G.C. n. 48 del 12.04.2018 avente ad oggetto “Rideterminazione della struttura organizzativa e della dotazione organica” stabilendo che “la dotazione organica dell'Ente è rideterminata in complessivi n. 32 posti a tempo pieno (n. 12 cat. D, n. 12 cat. C e n. 08 cat. B3)” come di seguito indicato:

Categorie	D (full time)	C (full time)	B (full time)	Part time	
Settore Affari Istituzionali e Suap	N. 03 coperti N. 02 vacanti <b>Totale n. 05</b>	N. 04 coperti N. 01 vacanti <b>Totale n. 05</b>	N. 04 coperti <b>Totale n. 04</b>	0,00	Totale coperti n. 11 Totale vacanti n. 03 <b>Totale n. 14</b>
Settore Finanziario e Polizia Locale	N. 04 coperti N. 01 vacanti <b>Totale n. 05</b>	N. 03 coperti N. 01 vacanti <b>Totale n. 04</b>	N. 03 coperti /// <b>Totale n. 03</b>	0,00	Totale coperti n. 10 Totale vacanti n. 02 <b>Totale n. 12</b>
Settore Tecnico	N. 01 coperti N. 01 vacanti <b>Totale n. 02</b>	N. 03 coperti /// <b>Totale n. 03</b>	N. 01 coperti /// <b>Totale n. 01</b>	0,00	Totale coperti n. 05 Totale vacanti n. 01 <b>Totale n. 06</b>
Totale dotazione organica	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>0,00</b>	<b>32</b>
Totale personale in servizio	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>0,00</b>	<b>26</b>

**Dato atto** che con Deliberazione di G.C. n° 58 del 17/05/2019 si è proceduto alla rideterminazione della struttura organizzativa e alla ricognizione del personale effettivamente in servizio in considerazione delle cessazioni intervenute lasciando inalterata la dotazione organica:

n. 01 unità di categoria B3 nell'anno 2017

n. 02 unità di categoria B3 nell'anno 2018

n° 01 unità di categoria C3 nell'anno 2019

## **NUOVA DOTAZIONE ORGANICA**

### **SUDDIVISA PER SETTORI/UFFICIO DI STAFF**

#### **CON LE CATEGORIE E L'INDICAZIONE DEI POSTI COPERTI E VACANTI E CON L'INDICAZIONE DEL PERSONALE EFFETTIVAMENTE IN SERVIZIO**

AREE	Categoria D (full time)	Categoria C (full time)	Categoria B3 (full time)	Part time	TOTALI
<b>Ufficio di Staff Servizio di Polizia Locale</b>	N° 1 Coperto  /// <b>Tot. N° 1</b>	N° 3 Coperti  /// <b>Tot. N° 3</b>	///  N° 1 Vacante <b>Tot. N° 1</b>		N° 4 Coperti  N° 1 Vacante <b>Totale N° 5</b>
<b>Settore I AFFARI ISTITUZIONALI LEGALI SOCIALI SUAP</b>	N° 3 Coperti N° 2 Vacanti <b>Tot. N° 5</b>	N° 3 Coperti N° 2 Vacanti <b>Tot. N° 5</b>	N° 3 Coperti N° 1 Vacante <b>Tot. N° 4</b>		N° 9 Coperti N° 5 Vacanti <b>Totale N° 14</b>
<b>Settore II FINANZIARIO</b>	N° 3 Coperti N° 1 Vacante <b>Tot. N° 4</b>	/// N° 1 Vacante <b>Tot. N° 1</b>	N° 2 Coperti  /// <b>Tot. N° 2</b>		N° 5 Coperti N° 2 Vacante <b>Totale N° 7</b>
<b>Settore III TECNICO</b>	N° 1 Coperto N° 1 Vacante <b>Tot. N° 2</b>	N° 3 Coperti  /// <b>Tot. N° 3</b>	///  N° 1 Vacante <b>Tot. N° 1</b>		N° 4 Coperti N° 2 Vacante <b>Totale N° 6</b>
	<b>Totale N° 12</b>	<b>Totale N° 12</b>	<b>Totale N° 8</b>		<b>TOTALE N° 32</b>
<b>TOTALE PERSONALE IN SERVIZIO</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>5</b>		<b>TOTALE N°22</b>

**Dato atto** che con Deliberazione di Giunta Comunale n° 89 del 24/07/2018 veniva approvato il Programma Triennale del Fabbisogno di Personale 2018/2020 ed il piano delle assunzioni per l'esercizio finanziario 2018 e, con lo stesso atto, si chiedeva autorizzazione alla COSFEL per procedere all'assunzione a tempo determinato di n° 1 categoria D per 16 mesi alla quale assegnare la P.O. del Settore Finanziario, facendo ricorso all'istituto della convenzione ex art. 14 del CCNL del 22/01/2004 con altro ente locale, con profilo professionale di Istruttore direttivo contabile nella misura del 50% circa del tempo di lavoro in assegnazione del dipendente convenzionato, per le motivazioni nella stessa riportate;

**Che**, nella seduta del 02 agosto 2018 con decisione n. 81 la Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali ha approvato la programmazione triennale del fabbisogno del personale e l'assunzione a tempo determinato così come stabilito nella deliberazione di G.G. n° 89 del 24/07/2018;

**Dato atto** che in data 28/09/2018 è stata sottoscritta convenzione ex art. 14 C.C.N.L. 22/01/2004 per l'utilizzo a tempo determinato e per n° 18 ore settimanali e per 16 mesi con il Comune di Gallipoli della dipendente dott.ssa Milva Marra alla quale è stata attribuita la Responsabilità del Settore Finanziario a far data dal 01/10/2018 e fino al 31/12/2019;

**Tenuto conto** che in data 22/07/2019, con nota prot. n. 7187, la dott.ssa Marra Milva ha rassegnato le dimissioni dal Comune di Melissano per assumere incarico dirigenziale presso altra Pubblica amministrazione;

**Considerato** che, il Comune di Melissano, si trova nell'impossibilità di garantire la funzionalità del Settore Finanziario tenuto conto che, alla data attuale, la reggenza di tale settore è stata affidata ai vari Segretari Comunali

che si sono succeduti nel tempo. L'Ente non è in grado di ottemperare a tale compito con personale interno, visto anche la complessità della normativa sul dissesto finanziario, per tali motivazioni:

- 1) carenza di personale con elevata professionalità in materia gius-contabile;
- 2) carichi di lavoro assegnati ai vari responsabili dei servizi, le cui figure professionali risultano essere difficilmente sostituibili nel breve periodo e che non hanno competenze specifiche in materia contabile;
- 3) n. 01 unità di cat. D/3, il quale ha ricoperto il ruolo di P.O. fino al 31.12.2016 cui, **visti i procedimenti penali in corso – falso in bilancio ed abuso d'ufficio – e la sentenza definitiva di responsabilità per danno erariale, insieme ad altri, inerente l'elusione del patto di stabilità per gli esercizi finanziari 2010/2012, non è stato confermata la P.O.;**

4) difficoltà di reperire professionalità tali da sostituire la Responsabile del Settore Finanziario dimissionaria mediante l'istituto della convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. del 22/01/2004, viste le numerose ed infruttuose richieste inviate ai Comuni limitrofi. Infatti, il parere tecnico/contabile, al Bilancio di Previsione 2019/2021 e Bilancio di previsione 2020/2022 è stato rilasciato dal Segretario Comunale, la predisposizione del Rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2018 e per l'esercizio finanziario 2019 è stata affidata a Commissario ad Acta nominato all'uopo con Decreto Prefettizio rispettivamente n° 124350 del 08/11/2019 e n° 91232 del 07/08/2020;

**Dato atto** che in data 26/09/2019, prot. n° 9104, si è provveduto a trasmettere al Ministero dell'Interno (COSFEL) la deliberazione di G.C. n° 110 del 25/09/2019, con la quale si modificava la programmazione del fabbisogno del personale per l'esercizio finanziario 2019 prevedendo di coprire, temporaneamente, il posto di Responsabile del Settore Finanziario, Categoria D1, mediante incarico a contratto a tempo determinato, ai sensi dell'ex articolo 110 comma 1 del Tuel, per n° 36 ore mensili previa selezione volta ad accertare, in capo al soggetto interessato, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità in materia gius-contabile per il periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2020;

**Che** in data 30/09/2019 il Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per gli uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali con nota prot. 14407 ha rigettato l'autorizzazione all'assunzione richiesta poiché questa Amministrazione non aveva approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 ed il Rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2018;

**Considerato che** è obiettivo strategico dell'Ente reperire personale con elevata professionalità in materia gius-contabile da inserire nel Settore Finanziario a tempo indeterminato al fine di garantire il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa visto che, attualmente, la P.O. nel Settore Finanziario è assunta dall'attuale Segretario Comunale in via del tutto eccezionale;

**Ritenuto altresì** necessario reperire n° 2 unità di categoria C con profilo professionale di Istruttore Amministrativo e n° 1 categoria C con profilo professionale di Istruttore Contabile al fine, di sostituire il personale cessato per pensionamento nel corso degli anni e, di garantire la funzionalità degli uffici;

**Dato atto** che nella dotazione organica approvata dalla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali nella seduta del 20.04.2018 è stata prevista, nel Settore Finanziario, una figura di categoria D a tempo pieno (36 ore settimanali) e una figura di categoria C con il profilo di Istruttore Contabile a tempo pieno (36 ore settimanali) attualmente vacanti, nel Settore Affari Istituzionali n° 2 categorie C con il profilo di Istruttore Amministrativo a tempo pieno (36 ore settimanali) attualmente vacanti.

**Tenuto conto** che con deliberazione n° 44 del 22/04/2020 si è proceduto alla **ricognizione annuale delle eccedenze o soprannumero di personale dipendente** (art.33 del D.lgs.165/01 e ss.mm.ii.) Anno 2020;

**Atteso** che per il Comune di Melissano il quadro normativo di riferimento in materia di contenimento della spesa di personale rimane:

- il comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 prevede che gli Enti Locali sono tenuti ad assicurare la riduzione della spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributive ed occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) *abrogato*; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico – amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

- il comma 557/bis dell'articolo 1 della Legge 296/2006 prevede che, al fine del predetto contenimento, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del Tuel, nonché per tutti i soggetti a vario

titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'Ente;

- il comma 557/ter dell'articolo 1 della Legge 296/2006 prevede che, in caso di mancato rispetto del vincolo di cui al punto 1, si applica il divieto di cui all'articolo 76, comma 4, del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008;

- il comma 557/quarter dell'articolo 1 della Legge 296/2006, comma introdotto dall'articolo 3, comma 5/bis, della Legge n. 114/2014, che testualmente recita “*Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione*”. È da intendersi il triennio 2011/2013 per effetto di quanto precisato dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – con deliberazione n. 25/2014, con la quale precisava che, trattasi di un parametro fisso e immutabile, non dinamico, che non cambia nel tempo;

- l'articolo 9, comma 28, della Legge n. 122/2010, così come modificato dall'articolo 11, comma 4/bis, della Legge n. 114/2014 e di recente dall'articolo 16, comma 1/quarter del D.L. n. 113/2016, convertito in Legge n. 160/2016, il quale sinteticamente stabilisce che per gli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui al comma 557, articolo 1, Legge 296/2006, la spesa complessiva per rapporti di lavoro flessibile non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

**Preso atto** che, l'articolo 3, comma 5, della Legge n. 114/2014 ha disposto l'abrogazione dell'articolo 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008 e, il D.L. n. 113/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 160/2016 ha disposto l'abrogazione del comma 557, lettera a) della Legge n. 296/2006;

**Richiamata** la sentenza n. 272/2015 con cui la Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità costituzionale della Legge n. 89/2014 nella parte in cui stabiliva il divieto di procedere a qualsiasi forma di reclutamento, anche a tempo determinato, per le Amministrazioni non in regola con l'indicatore dei tempi medi di pagamento, indicatore che doveva attestarsi sotto i 90 giorni nel 2014 e sotto i 60 giorni nel 2015;

**Visto** il D.L. n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125/2013, il cui articolo 1, comma 4, modifica parzialmente l'articolo 36, comma 2, del D.lgs. 165/2001 stabilendo il principio per cui il ricorso a qualunque forma di contratto diverso dal classico schema del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sia ipotizzabile nelle limitate ipotesi in cui ciò risulti necessario “per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale”;

**Visto** il D.L. 34/2019 convertito in Legge n° 58 del 28 giugno 2019 ed in particolare l'articolo 33, comma 2, rubricato “*Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria*” che ha ridisegnato le regole in materia di limiti assunzionali per i Comuni introducendo il concetto di “*sostenibilità finanziaria*”. Secondo il disposto, i Comuni potranno procedere ad assunzioni a tempo indeterminato a condizione che la spesa complessiva di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non sia superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per classe demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, demandando ad una Circolare esplicativa per la disciplina di dettaglio;

**Dato atto che** in data 27/04/2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 108 il D.P.C.M. Dipartimento della Funzione Pubblica n° 17 marzo 2020 rubricato “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*” il quale prevede un percorso di verifica per capire come e quanto assumere, ma non abolisce i limiti di spesa del personale definiti dall'art.1, commi 557-quarter e 562, della Legge 296/2006 (ovvero il limite degli anni 2011/2013) prevede solo che tali assunzioni non rilevino ai fini di tale spesa;

**Vista la** circolare esplicativa sul Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n.34 del 2019, convertito, con modificazioni della Legge n° 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni, pubblicata in G.U. n° 226 dell'11/09/2020 con la quale vengono fornite precise indicazioni in tema di “spesa di personale” per il calcolo delle facoltà assunzionali;

**Vista** la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania, n° 111/2020 con la quale vengono dettate delle precisazioni relativamente al FCDE da prendere in considerazione per il calcolo delle facoltà assunzionali in attuazione dell'art. 33 comma 2 del decreto legge n°34 del 2019;

**Ritenuto necessario** fare una doverosa premessa illustrativa delle norme che regolano le assunzioni negli Enti Locali, di seguito si è proceduto alla verifica della capacità assunzionale con la previgente e la novellata normativa;

**Vista** la normativa vigente in materia di assunzioni a tempo indeterminato nel triennio 2019/2021 in particolare per i Comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti (enti soggetti al patto di stabilità nel 2015), che possono

procedere ad assunzioni nel rispetto delle seguenti facoltà assunzionali:

### Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti

Condizioni	Assunzioni possibili	Riferimenti normativi
<p><b>1</b> Spesa di personale contenuta entro il valore medio del triennio 2011/2013 (riferimento che rimane sempre fisso)</p>	<p><b>2020: 100%</b> spesa cessati 2019+ resti del quinquennio 2015/2019+100% spesa cessati 2020</p> <p><b>2021:100%</b> spesa cessati 2020+ resti del quinquennio 2016/2020+100% spesa cessati 2021</p>	<p>- art.1, c.228 L.208/2015*(come modificato da ultimo dall'art.1c.863, L.205/2017)</p> <p>- art.3, c.5, D.L.24 giugno 2014, n. 90**.</p> <p>- art.3, c. 5-sexies, D.L. 24 giugno 2014, n° 90***</p>
<p><b>2.</b> Rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quello individuato da ultimo con D.M. 10 aprile 2017 per classe demografica, calcolato al 31 dicembre esercizio precedente.</p>		

\*Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2017, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n.296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministero dell'Interno di cui all'art. 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75% nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e 5.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100%(...) Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.

**\*\* Testo da ultimo modificato dall'art. 14-bis, c.1 lettera a), D.L. 28 gennaio 2019, n.4 (convertito in legge 28 marzo 2019, n.26):5.** Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli Enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'art. 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. **A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente.** L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n.133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5- quinquies del presente articolo.

\*\*\*5-sexies.per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e



contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over. 8ndr: comma introdotto dall'art. 14-bis, c.1, lett.b), D.L. 28 gennaio 2019n. 4 (convertito in legge 28 marzo 2019, n.26)

**Esaminata** la delibera Corte dei Conti Sezione Autonomie N. 25/SEZAUT/2017/QMIG nella parte in cui chiarisce che *"i resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti ratione temporis dell'epoca di cessazione dal servizio del personale ma non utilizzate entro il triennio successivo alla maturazione. Detta quantificazione rimane cristallizzata nei predetti termini"*;

**Dato atto che**, per il triennio 2020-2022, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over (comma introdotto dall'art. 14-bis, c. 1, lett. b), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26);

**Atteso che** il Responsabile del Settore Finanziario attesta che:

- nel corso degli anni 2015-2016 il rapporto tra la spesa del personale e spesa corrente è risultato inferiore al 25% (rispettivamente 22,24% e 21,53%);
- nel corso degli esercizi finanziari 2016 e 2017 il rapporto dipendenti/popolazione è inferiore a quello definito dal D.M. 24/07/2014 e dal D.M. 10.04.2017;

**Considerato** che in riferimento alle cessazioni intervenute nel corso dell'esercizio finanziario 2015 l'Ente ha una capacità assunzionale pari al 100% della spesa delle cessazioni intervenute in quanto il rapporto spesa del personale/spesa corrente risulta essere inferiore al 25%;

**Rilevato** che la possibilità di ampliare le facoltà assunzionali nel caso in cui il rapporto spesa personale/spesa corrente sia inferiore al 25% (comma 5-quater, art. 3, D.L. n. 90/2014) è disapplicata con riferimento agli anni 2017 e 2018;

**Considerato** che in riferimento alle cessazioni intervenute nel corso dell'esercizio finanziario 2017 l'Ente ha una capacità assunzionale pari al 75% della spesa delle cessazioni visto che il rapporto dipendenti/popolazione risulta essere inferiore a quello definito dal D.M.24/07/2014;

**Preso atto**, quindi, della normativa sopra richiamata, per un Comune delle dimensioni demografiche del Comune di Melissano, le capacità assunzionali, possono così sintetizzarsi:

#### **RESIDUE NEL QUINQUIENNIO PRECEDENTE AL 2020 (2015/2019):**

##### **anno 2015:**

- 60% della spesa delle cessazioni anno precedente (2014)

##### **OPPURE**

- 100% della spesa delle cessazioni anno (2014) per gli enti con rapporto spesa del personale/spesa corrente inferiore al 25%;

##### **anno 2016:**

- 25% della spesa delle cessazioni anno precedente (2015);

##### **OPPURE**

- 100% della spesa delle cessazioni anno precedente (2015) per gli enti con rapporto spesa del personale/spesa corrente inferiore al 25%.

##### **anno 2017:**

- 25% della spesa delle cessazioni anno precedente (2016);

OPPURE

- 75% della spesa delle cessazioni anno precedente (2016) per gli enti con rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quello definito dal D.M. 24.07.2014;

**anno 2018:**

- 25% della spesa delle cessazioni anno precedente (2017);

OPPURE

- 75% della spesa delle cessazioni anno precedente (2017) per gli enti con rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quello definito dal D.M. 10.04.2017;

OPPURE

- 90% della spesa delle cessazioni anno precedente (2017) alle seguenti CONDIZIONI:

1. rispetto del saldo di cui al comma 466 della Legge di bilancio 2017, con spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali, come risultanti dal Rendiconto dell'esercizio precedente;

**anno 2019**

-100% della spesa delle cessazioni anno 2019 alle seguenti condizioni:

spesa di personale contenuta entro il valore medio del triennio 2011/2013 e rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quello individuato da ultimo con D.M. 10 aprile 2017 per classe demografica, calcolato al 31 dicembre dell'esercizio precedente.

**DI COMPETENZA (TRIENNIO 2020/2021/2022)**

**anno 2020:**

- 100% della spesa delle cessazioni anno precedente (2019);

**anno 2021:**

-100% della spesa delle cessazioni anno precedente (2020)

**anno 2022**

-100% della spesa delle cessazioni anno precedente (2021)

**Visti** i prospetti (All.1 e All.2) allegati al presente atto, ove vengono documentate le cessazioni intervenute, le assunzioni e la verifica del rispetto del limite del budget assunzionale – programma assunzioni 2020/2022 specificando che sia per il personale cessato, che per le nuove assunzioni sono stati presi i valori del trattamento tabellare della posizione economica iniziale della categoria previsti dal trattamento tabellare, per dodici mensilità riportati nel CCNL 21/05/2018;

**Considerato** che l'Ente per l'esercizio finanziario 2020:

- dovrà sostenere una spesa di personale non superiore a quella media sostenuta nel triennio 2011/2013;  
- fermo restando il rispetto dei limiti di cui al punto precedente, dovrà garantire che la spesa complessiva per rapporti di lavoro flessibile non sia superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 che risulta essere pari ad € 141.870,75 e che negli enti in dissesto finanziario tale spesa deve essere ridotta a non oltre il 50% ai sensi dell'art. 259, comma 6, del TUEL;

**Preso atto** delle attestazioni del Responsabile del Servizio Finanziario dalle quali emerge che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 10.12.2016, immediatamente esecutiva, si procedeva a formale dichiarazione di dissesto finanziario;  
- con deliberazione di G.C. n. 50 del 29/04/2020 si procedeva ad approvare il piano triennale 2020/2022 di azioni positive in materia di pari opportunità (articolo 48, comma 1, D.lgs. n. 198/2006);  
- con deliberazione di G.C. n. 124 del 01/12/2020 si approvava il piano della performance ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), D.lgs. n. 150/2009;  
- con deliberazione di G.C. n. 35/2017 veniva approvata la dotazione organica di questo Ente e si dava atto che non vi erano situazioni di personale in eccedenza e/o soprannumero in relazione alle esigenze funzionali ed alla

situazione finanziaria dell'Ente;

- con deliberazione di G.C. n. 48/2017 veniva rideterminata la struttura organizzativa e la dotazione organica dell'Ente;

- con determinazione del Ministero dell'Interno – Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali – seduta del 20.04.2018, veniva approvata la deliberazione di G.C. n. 35 del 15.03.2017 avente ad oggetto “Dotazione organica di questo Ente. Rilevazione personale in soprannumero e in eccedenza” integrata con deliberazione di G.C. n. 48 del 12.04.2018 avente ad oggetto “Rideterminazione della struttura organizzativa e della dotazione organica” stabilendo che “la dotazione organica dell'Ente è rideterminata in complessivi n. 32 posti a tempo pieno (n. 12 cat. D, n. 12 cat. C e n. 08 cat. B3)”;

- con deliberazione n° 58 del 17/05/2019 si è proceduto alla rideterminazione della struttura organizzativa e alla ricognizione del personale effettivamente in servizio in considerazione delle cessazioni intervenute:

n. 01 unità di categoria B3 nell'anno 2017

n. 02 unità di categoria B3 nell'anno 2018

n 01 unità di categoria C1 nell'anno 2019

- con deliberazione n°44 del 22/04/2020 si è proceduto alla ricognizione annuale delle eccedenze o soprannumero di personale dipendente (art.33 del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii.) anno 2020;

- con deliberazione del C.C. n. 09 del 02.03.2018 veniva approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per gli esercizi finanziari 2017/2019;

- con Decreto del Ministero dell'Interno n° 0088886 dell'11/07/2018, pervenuto al protocollo in data 18/09/2019 al n° 0008019, giusta nota di trasmissione della Prefettura di Lecce n° prot. 0096310 del 18/09/2018, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato – periodo 2017/2019, come approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n° 9 del 02/03/2018, è stata riconosciuta “idonea ad assicurare l'equilibrio finanziario ed economico, unitamente all'adozione dei provvedimenti conseguenti alle prescrizioni di cui al presente decreto”

- con Deliberazione del C.C. n° 22 del 16/10/2018 veniva approvato il “Bilancio Stabilmente Riequilibrato Definitivo anno 2017/2019”;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 31/08/2020 si è proceduto all'approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020/2022;

- con Deliberazione di C.C. n° 21 del 30/10/2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022, il cui termine di approvazione è stato prorogato con decreto del Ministero degli Interni del 30/09/2020 al 31/10/2020;

- con Deliberazione di C.C. n. 23 del 30/11/2020 si è proceduto all'approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2019 ai sensi dell'art. 227 del D.lgs. 267/2000;

- che l'Ente ai sensi dell'art.4, commi 6 e 7, del D.lgs.118/2011 ha provveduto a trasmettere il Bilancio di Previsione 2020/2022 e che le risultanze del consuntivo 2019 saranno trasmesse entro trenta giorni dall'approvazione alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche;

-che L'Ente nell'anno 2020 ha rispettato il pareggio di Bilancio;

-che la spesa del personale dell'esercizio finanziario 2019 (ultimo Rendiconto di gestione approvato dall'Organo Consiliare con deliberazione n. 23 del 30/11/2020) risulta essere inferiore alla media della spesa di personale sostenuta nel triennio 2011/2013 come da prospetto:

Spesa di personale	Media	Rendiconto
	2011/2013	2019
Spese macroaggregato 101	1.136.769,31	844.629,47
Spese macroaggregato 103		
Irap macroaggregato 102	61.686,37	45.385,98
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	0,00	9.562,00
Totale spese di personale (A)	1.198.455,68	899.577,45

(-) Componenti escluse (B)	267.491,42	299.413,30
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	930.964,26	600.164,15

(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562

- nel corso dell'esercizio finanziario 2020 il rapporto dipendenti/popolazione validi per gli Enti in condizioni di dissesto, risulta essere inferiore a quello definito dal D.M. 18/11/2020;
- la spesa del personale anno 2020 risulta essere inferiore rispetto a quella media sostenuta nel corso del triennio 2011/2013 e che tale limite sarà rispettato anche per gli anni 2021 e 2022;

La spesa del personale dell'esercizio finanziario 2020 (**comprensiva della spesa delle assunzioni programmate per tale esercizio**) riveniente dall'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022, risulta essere inferiore alla spesa media di personale sostenuta nel triennio 2011/2013 come da prospetto:

Spesa di personale	Media 2011/2013	Previsionale 2020
Spese macroaggregato 101	1.136.769,31	990.501,49
Spese macroaggregato 103		
Irap macroaggregato 102	61.686,37	65.135,55
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	0,00	0,00
<b>Totale spese di personale (A)</b>	<b>1.198.455,68</b>	<b>1.055.637,04</b>
(-) Componenti escluse (B)	267.491,42	300.100,39
<b>(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B</b>	<b>930.964,26</b>	<b>755.536,65</b>

(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562

La spesa del personale per l'esercizio finanziario 2021 riveniente dall'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 risulta essere inferiore alla spesa media di personale sostenuta nel triennio 2011/2013 come da prospetto, ma, la programmazione del fabbisogno del personale per tale annualità sarà oggetto di successivo provvedimento, previa verifica delle capacità assunzionali ai sensi dell'art.33 comma 2 del D.L.34/2019;

Spesa di personale	Media 2011/2013	Previsionale 2021

Spese macroaggregato 101	1.136.769,31	904.894,16
Spese macroaggregato 103		
Irap macroaggregato 102	61.686,37	54.146,07
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	0,00	0,00
<b>Totale spese di personale (A)</b>	<b>1.198.455,68</b>	<b>959.040,23</b>
(-) Componenti escluse (B)	267.491,42	268.935,46
<b>(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B</b>	<b>930.964,26</b>	<b>690.104,77</b>

(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562

La spesa del personale per l'esercizio finanziario 2022 riveniente dall'approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022 risulta essere inferiore alla spesa media di personale sostenuta nel triennio 2011/2013 come da prospetto ma, la programmazione del fabbisogno del personale per tale annualità sarà oggetto di successivo provvedimento, previa verifica delle capacità assunzionali ai sensi dell'art.33 comma D.L. 34/2019;

<b>Spesa di personale</b>	<b>Media 2011/2013</b>	<b>Previsionale 2022</b>
Spese macroaggregato 101	1.136.769,31	905.322,53
Spese macroaggregato 103		
Irap macroaggregato 102	61.686,37	54.146,07
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	0,00	
<b>Totale spese di personale (A)</b>	<b>1.198.455,68</b>	<b>959.468,60</b>
(-) Componenti escluse (B)	267.491,42	268.935,46
<b>(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B</b>	<b>930.964,26</b>	<b>690.533,14</b>

(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562

L'Ente ha provveduto alla verifica **della sostenibilità finanziaria delle assunzioni** ai sensi dell'art. 2 comma 33 del D.L. n° 34/2019 convertito in Legge n° 58 del 28 giugno 2019 così come illustrato **nell'ALL.3** sottoscritto dal Responsabile del settore Finanziario;

L'Ente ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti;

L'Ente, con deliberazione del C.C. N 23 del 30/11/2020, ha provveduto all'approvazione del Rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2019;

L'Ente non è tenuto all'approvazione del Bilancio Consolidato;

**Considerato** che ai fini delle assunzioni obbligatorie questo Ente risulta essere in regola con il rispetto delle soglie minime previste dalla legge 68/1999;

**Considerato** che non vi sono domande di lavoratori che hanno chiesto la ricollocazione ai sensi dell'art.2 del D.lgs.95/2012 e dell'art.3 del D.L. 101/2013;

**Ritenuto**, per le motivazioni di cui innanzi, di procedere all'approvazione della programmazione triennale 2020/2022 del fabbisogno di personale prevedendo di coprire nell'anno 2020:

-N° 1 posto di Categoria D Responsabile del Settore Finanziario da assumere con contratto a tempo indeterminato e pieno (per n° 36 ore settimanali); eventualmente nelle more della definizione delle procedure mediante incarico a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 comma 1 del Tuel, per n° 36 ore settimanali previa selezione volta ad accertare, in capo al soggetto interessato, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità in materia gius-contabile;

-N° 1 posto di Categoria C con profilo professionale di Istruttore Amministrativo da assumere con contratto a tempo indeterminato e part-time al 50% (n° 18 ore settimanali) con possibilità di trasformazione del posto in full-time in sede di verifica di eventuali "spazi assunzionali" disponibili tenuto conto che nella dotazione organica lo stesso è previsto a 36 ore.

-N° 1 posto di Categoria C con profilo professionale di Istruttore Amministrativo da assumere con contratto a tempo indeterminato e part-time al 38,88%(n° 14 ore settimanali) con possibilità di trasformazione del posto in full-time in sede di verifica di eventuali "spazi assunzionali" disponibili tenuto conto che nella dotazione organica lo stesso è previsto a 36 ore.

-N°1 posto di Categoria C con profilo professionale di Istruttore Contabile da assumere con contratto a tempo indeterminato e part-time al 50% (n°18 ore settimanali) con possibilità di trasformazione del posto in full-time in sede di verifica di eventuali "spazi assunzionali" disponibili tenuto conto che nella dotazione organica lo stesso è previsto a 36 ore.

**Tenuto conto che** le procedure che si intendono attivare per il reperimento del personale innanzi indicato sono le seguenti:

- esperimento delle procedure di mobilità obbligatoria
- utilizzo di graduatorie di altri enti che permette di economizzare costi e tempi;
- concorso pubblico (qualora le procedure di cui innanzi dovessero risultare infruttuose);

**Vista la** legge 56/2019 (legge concretezza) in particolare l'art. 3, comma 8, "Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione" che, testualmente, dispone: fatto salvo quanto stabilito dall'art.1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019/2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza previo svolgimento delle procedure previste dall'art. 30 del medesimo decreto legislativo n.165 del 2001;

**Visto** il D.L. n° 101 del 3 settembre 2019 coordinato con la legge di conversione n° 128 del 2 novembre 2019

recante: “disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali” che tra le cose, riscrive i termini di utilizzo delle graduatorie concorsuali pubbliche,

**Dando atto** che prima di procedere all’espletamento delle procedure concorsuali o, mediante utilizzo di graduatorie di altri Enti, sarà attivata la procedura di verifica prevista ex articolo 34 bis del D.lgs. 165/2011;

**Ritenuto** che il predetto programma assunzionale assume carattere strategico ed imprescindibile al fine di garantire la funzionalità del Settore Finanziario e degli altri uffici allo scopo di conservare gli standard minimi di efficienza, efficacia e buon andamento dell’Ente nel rispetto delle norme inderogabili di legge;

**Dato atto** che, della presente programmazione, sono state informate le rappresentanze sindacali ai sensi dell’articolo 2, comma 18, D.lgs. n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012 così come modificato dall’articolo 6, comma 1, del D.lgs. n. 165/01 in coerenza con quanto previsto dal nuovo Contratto Collettivo di Lavoro del 22.05.2018;

**Visti** i pareri espressi ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

**Dato atto** che per le assunzioni programmate con il presente provvedimento viene rispettato l’equilibrio pluriennale del bilancio così come asseverato dall’Organo di Revisione nel parere rilasciato al presente atto;

**Acquisito** il parere dell’Organo di Revisione dell’Ente con verbale prot. n. 12073 del 6.12.2020 (allegato 4);

**Visto** lo Statuto Comunale ed il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

**Con** voti unanimi favorevoli e palesi;

## **DELIBERA**

**1) di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

**2) di prendere atto** del parere favorevole dell’Organo di Revisione dell’Ente, allegato 4) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

**3) di prendere atto** che con le assunzioni programmate nel presente provvedimento viene rispettato l’equilibrio pluriennale del bilancio così come asseverato dall’organo di revisione nel parere rilasciato al presente atto;

**4) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa,** il piano triennale del fabbisogno del personale 2020/2022 prevedendo nell’anno 2020 la copertura dei seguenti posti vacanti di organico:

**Verbale letto, confermato e sottoscritto**

Il Sindaco  
CONTE ALESSANDRO

il Segretario Comunale  
DOTT.SSA LOREDANA CAMPA

---

### **RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Online del Comune il 07/12/2020 per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - D. Lgs. 18/08/2000, N°267.

il Segretario Comunale

Dott.ssa Loredana Campa

Melissano, li 07/12/2020

---

### **ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

***La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:***

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134 comma 4° D.Lgs. 267/2000)

Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione

Melissano, li 07/12/2020

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Loredana Campa

---